



Normative regionali - AGGIORNAMENTO DEL 20 GIUGNO 2022

APPROVATO E PUBBLICATO SUL BUR LOMBARDIA

IL TESTO DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE N° 4/2022

Informiamo le imprese funebri associate che sul SUPPLEMENTO al BUR del 16 giugno 2022 è stato pubblicato il testo del nuovo regolamento regionale recante titolo “REGOLAMENTO REGIONALE 14 GIUGNO 2022 – N.4 Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).

Tale documento, come indicato all’art. 34, sostituisce il precedente Regolamento Regionale n.6/2004 abrogandolo facendone salvi gli effetti prodotti.

Facendo seguito a quanto dalla FENIOF pubblicato in data 17 marzo 2022 relativamente alla disamina della bozza di regolamento regionale, con questo notiziario intendiamo fornire una informazione il più possibile esaustiva circa le novità introdotte dal testo definitivo.

IL REGOLAMENTO N.4/2022

L’art. 1 (Oggetto) interviene precisando che il nuovo Regolamento reca disposizioni di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33.

All’art 2 (Avvio dell’attività funebre) vengono fornite indicazioni relative all’avvio dell’attività funebre, a completamento delle previsioni di cui agli artt. 74 e 74 bis della l.r. 33/2009 relative alla presentazione della SCIA presso lo sportello unico delle attività produttive del comune in cui l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria. Tale SCIA deve contenere l’attestazione del possesso dei **requisiti minimi** di cui all’art. 74 comma 3 della L.R. 33/2009 e, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all’articolo 74 bis della medesima legge regionale.

Nel caso in cui l’impresa funebre soddisfi i requisiti di carro funebre, autorimessa e personale necroforo attraverso la stipulazione, **in via esclusiva, con un centro servizi** di uno specifico contratto continuativo di appalto di servizi **registrato presso la camera di commercio**, la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d’impresa e l’annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Tali contratti devono obbligatoriamente essere registrati presso l’Agenzia delle entrate e copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA.

La SCIA deve essere aggiornata a seguito di eventuale risoluzione del contratto, variazione o rinnovo del contratto stesso anche ai fini del corrispondente aggiornamento del fascicolo informatico d’impresa.

I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre devono essere di durata non inferiore ad un anno.

L'art. 3 (Criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi) definisce i **criteri di proporzionalità in base ai quali calcolare la dotazione minima delle imprese funebri e dei centri servizi.**

La dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

a) un carro funebre, un'autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all'anno;

b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualevolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

La dotazione minima dei centri servizi è invece calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

a) due carri funebri, un'autorimessa e otto necrofori fino al raggiungimento della soglia di 1.120 servizi all'anno;

b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualevolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

In fase di prima applicazione del regolamento, i valori di soglia suddetti saranno oggetto di monitoraggio attraverso la piattaforma informatica prevista all'articolo 17 al fine di verificarne la congruità e procedere ad eventuale rimodulazione. Il monitoraggio riguarda anche il numero dei contratti annualmente sottoscritti al fine di valutare l'introduzione di un eventuale ulteriore criterio di proporzionalità.

Relativamente ai necrofori, l'art 3 precisa che il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori purché abbiano anch'essi un regolare rapporto di lavoro (di fatto consentendo di raggiungere il monte ore annuo corrispondente ai 4 necrofori ricorrendo ad altri istituti contrattuali quali, ad esempio, il contratto a chiamata).

In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità di una o più autorimesse adeguate al numero di carri funebri.

Ogni variazione del numero di necrofori o di carri funebri e autorimesse prevede l'aggiornamento della SCIA sia per le imprese funebri che per i centri servizi.

L'art. 4 (Incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre) concerne le **incompatibilità dell'attività funebre con altre attività, osservando le disposizioni** dell'articolo 74, comma 6, della l.r. 33/2009 e dell'articolo 74, commi 7 e 8. 2 della medesima legge. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

Non possono esercitare l'attività funebre coloro che:

a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;

c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

L' Art. 5 (Percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre) concerne i percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre prevedendo per essi momenti

teorici ed esercitazioni pratiche. I corsi dovranno essere organizzati dai soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

Tali percorsi sono distinti in percorsi formativi per:

- direttori tecnici;
- addetti alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari;
- operatori funebri.

Coloro che hanno frequentato i corsi di formazione per almeno il novanta per cento delle ore previste saranno ammessi a sostenere le prove finali, superate le quali conseguono un attestato di competenza per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

Per l'attuazione dei nuovi percorsi formativi è previsto un decreto della direzione regionale competente in materia di formazione che definirà gli standard professionali e formativi degli addetti allo svolgimento dell'attività funebre.

Sono fatti salvi gli attestati formativi conseguiti a seguito di percorsi avviati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale.

L'art. 6 (Obblighi di correttezza e trasparenza) prevede per le imprese funebri l'obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette ed in particolare l'obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti. Le imprese funebri hanno inoltre l'obbligo di assicurare trasparenza e certezza dei costi finali da sostenere e **l'obbligo di informare i clienti dell'eventuale avvalimento di un centro servizi**, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico.

Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.

Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all'attività funebre avvengono nella sede dell'impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori, le strutture sanitarie e sociosanitarie e gli uffici pubblici.

È fatto divieto al personale operante in strutture sanitarie e sociosanitarie e a coloro che a qualunque titolo sono impiegati in attività di soccorso di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare decessi alle imprese funebri.

L'art. 7 (Trasporto di cadavere) specifica che il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.

E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria.

La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

L'Art. 8 (Attività preventive per il trasporto di cadavere) dispone che prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compili e sottoscriva, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro va apposto un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui sopra. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

L'Art. 9 (Carro funebre) dispone che il carro funebre debba essere provvisto di libretto di idoneità rilasciato al titolare dell'impresa funebre dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) nel cui ambito

territoriale l'impresa stessa ha sede legale. Il libretto di idoneità riporta l'indicazione della sede di rimessa di deposito e l'esito dei controlli annuali sullo stato di manutenzione effettuati dall'ATS negli anni successivi al rilascio.

Il libretto di idoneità è redatto secondo modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

L'Art. 10 (Case funerarie) introduce diverse novità. Le case funerarie, **fatte salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento** devono disporre, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'allegato I al nuovo Regolamento Regionale.

Le case funerarie è ora previsto che **non possano trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri**, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali

Se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, le case funerarie assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse (di fatto consentendo di ovviare alla necessità che tali strutture siano in soluzione "cielo-terra").

Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.

Il numero di feretri in custodia per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso.

Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio (cosa che renderà non poco problematico l'utilizzo saltuario o una tantum di tali strutture da parte di imprese funebri esterne, prevedendo di fatto la registrazione di appositi contratti!).

L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.

L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.

L'Art. 11 (Luoghi per l'osservazione delle salme) dispone che sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:

- a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;
- b) la casa funeraria;
- c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;
- d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.

L'Art. 12 (Cremazione) prevede che la cremazione di cadavere sia autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso **nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari** secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), ovvero attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data succ. a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali/rapp. per i minori e per le persone interdette;

L' eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.

Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.

L'Art. 13 (Dispersione delle ceneri) dispone che tale pratica sia autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, **dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso**. Fortunatamente la Regione Lombardia ha tenuto conto dell'osservazione della FENIOF andando a modificare la precedente previsione che indicava nel comune di dispersione l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione ceneri (cosa che avrebbe comportato plurime problematiche e contrasti con le normative delle altre regioni andando di fatto a bloccare tale pratica).

Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.

L'Art. 14 (Affidamento dell'urna cineraria) dispone che il comune in cui è avvenuto il decesso autorizzi l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione.

Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso.

L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.

L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri e qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento questi è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

L'Art. 15 (Disposizione comune agli articoli 12, 13 e 14) prevede che per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizzi la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

L'Art. 16 (Vigilanza sull'attività funebre) affida ai comuni l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività funebre, avvalendosi delle ATS competenti per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

L'Art. 17 (Piattaforma informatica) introduce una novità sul fronte del monitoraggio delle attività funebri.

È infatti previsto che, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, venga realizzata **la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti.**

La piattaforma mette a disposizione delle imprese, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) il servizio telematico per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e la compilazione della relativa modulistica unificata, approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito indicata:

- a) modulo per il trasporto di salma;
- b) modulo per l'accertamento di morte;
- c) modulo di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
- d) modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;
- e) modulo di autorizzazione alla dispersione e al destino delle ceneri;
- f) libretto di idoneità del carro funebre.

La piattaforma informatica è altresì consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

L'Art. 18 (Piani cimiteriali) dispone che i comuni definiscano l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.

Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
- e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
- f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del nuovo regolamento.

Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.

Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto sopra disposto.

Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.

In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II al nuovo Regolamento Regionale.

L'Art. 19 (Vigilanza sui cimiteri) dispone che i comuni esercitino le funzioni di vigilanza sui cimiteri avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari delle ATS competenti per territorio.

In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.

L'Art. 20 (Servizio di accettazione dei cadaveri e identificazione delle sepolture) prevede che il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, debba assicurare l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento. **Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia va contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di**

nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero (andando così a integrare quanto disposto dal DPR 285/90 che, diversamente dalla fossa ad inumazione, per la tumulazione non prevedeva la necessità di indicare sulla lapide a chiusura del loculo i dati del defunto ma unicamente il numero identificativo della sepoltura).

Il cippo, la lapide o altro supporto, collocato dai familiari o da altri soggetti aventi diritto, deve essere conforme alle disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.

L'Art. 21 (Caratteristiche dei campi di inumazione) prevede che i campi destinati all'inumazione siano ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.

Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

L'Art. 22 (Caratteristiche dei loculi per la tumulazione) prevede che i loculi, ipogei o epigei, possano essere a più file e più colonne.

Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

Ogni loculo è occupato da un solo feretro.

Nei loculi e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei.

Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento sono specificate nell'allegato III, fatto salvo quanto già previsto dal d.p.r. 285/1990.

L'Art. 23 (Ristrutturazioni cimiteriali) prevede che i manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possano essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

- a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;
- b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
- c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.

In mancanza di una o più condizioni di cui sopra:

a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro (cosa che non mancherà di generare plurime problematiche a molti cimiteri lombardi);

b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;

c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.

Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.

Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l'aggiornamento del piano cimiteriale.

L'Art. 24 (Zona di rispetto cimiteriale) dispone che tutti i cimiteri debbano essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, come previsto dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) fatta salva la possibilità per i comuni di prevedere, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del r.d. 1265/1934, la **riduzione dell'ampiezza della zona di rispetto non oltre il limite di 50 metri**, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

Per la zona di rispetto dei cimiteri di guerra si osservano le disposizioni di cui all'articolo 274, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

L'Art. 25 (Deposito mortuario) prevede che ogni cimitero debba avere un deposito per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura.

Il deposito mortuario deve essere adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori.

Il pavimento e le pareti devono essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue.

Qualora il deposito mortuario sia adibito anche a deposito di osservazione deve essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.

L'Art. 26 (Giardino delle rimembranze) dispone l'obbligo che, **in almeno un cimitero del comune**, si trovi un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. L'area è delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione.

L'Art. 27 (Concessioni cimiteriali) prevede che il comune provveda a costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture e possa concederle a persone fisiche, associazioni riconosciute o enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private a sistema di inumazione o tumulazione, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste nel proprio regolamento.

Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.

I progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, pena la decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale, e comunque di durata non superiore a novantanove anni salvo rinnovo.

Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado.

Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.

Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
- b) a seguito della soppressione del cimitero;
- c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico.

L'Art. 28 (Sepolture fuori dai cimiteri) dispone che le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possano essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.

Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri.

I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ATS e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.

Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.

Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.

L'Art. 29 (Tumulazioni con animali d'affezione) introduce alcune novità. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, **in teca separata**, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. **La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali ma sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.**

La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.

L'Art. 30 (Soppressione di cimiteri) dispone che la soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, va deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione e che sia stata acquisita

l'autorizzazione da parte dell'ATS territorialmente competente a seguito di richiesta corredata di relazione tecnica riportante:

- a) lo stato delle inumazioni presenti;
- b) il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali, ceneri o resti ossei;
- c) la prevista destinazione dell'area.

L'autorizzazione alla soppressione del cimitero riporta le opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, nonché le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.

L' Art. 31 (Rifiuti cimiteriali) dispone che ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applichino le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

L'Art. 32 (Impianti di cremazione) ribadisce la necessità che gli impianti di cremazione siano costruiti entro i recinti dei cimiteri e siano soggetti alla vigilanza dei comuni.

Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

La realizzazione degli impianti di cremazione avviene nel rispetto del piano di coordinamento regionale in materia di cremazioni approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6 della legge 130/2001.

Il progetto per la realizzazione o l'ampliamento di un crematorio è approvato, previo parere dell'ATS competente per territorio, con deliberazione del consiglio comunale del comune nel quale la pianificazione regionale prevede la localizzazione. Il progetto deve essere corredato di relazione tecnica e planimetrie in scala 1:100 in cui sono illustrati:

- a) i locali tecnici e di servizio;
- b) gli impianti tecnici con i relativi parametri di funzionamento e le modalità di gestione;
- c) i sistemi di trattamento delle ceneri e delle emissioni in grado di assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dall'autorizzazione provinciale;
- d) i percorsi di accesso degli operatori, dei dolenti e dei feretri.

Gli impianti di cremazione devono possedere le caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali definite nell'allegato IV al nuovo regolamento. Devono altresì disporre di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) rilasciata dalla provincia previa acquisizione della verifica di coerenza con la pianificazione regionale, condotta dalla direzione regionale competente in materia di sanità.

Gli impianti di cremazione di nuova costruzione o soggetti ad un aumento del numero di linee di cremazione devono acquisire, ove necessario, il relativo titolo abilitativo edilizio.

Gli impianti di cremazione sono gestiti da soggetti pubblici o privati.

Per i soggetti che svolgono anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

L'Art. 33 (Sepolture per animali d'affezione) dispone che i comuni possano autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione.

I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II, per quanto applicabile.

Le aree e gli spazi di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934.

L'Art. 34 (Abrogazione del r.r. 6/2004) dispone l'abrogazione del previgente regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) n. 6/2004, fatti salvi gli effetti prodotti.

L'Art. 35 (Disposizioni finali) introduce chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati in ordine ai defunti ed alle caratteristiche strutturali dei crematori.

Ai fini del nuovo regolamento, **si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi** secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), **i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.**

Le caratteristiche strutturali di cui all'allegato IV relative agli impianti di cremazione si applicano anche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente agli interventi che comportino ampliamento dei locali.

L'Art. 35 precisa altresì che, per quanto non stabilito dal nuovo regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa statale e regionale di riferimento.

GLI ALLEGATI

Il nuovo Regolamento regionale della Lombardia introduce anche i seguenti allegati:

ALLEGATO I "Requisiti strutturali delle case funerarie"

Le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aeroilluminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. **Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 35 mq, con lato minimo di 5 m.**

Annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti.

Le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A).

I percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale.

La casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti.

Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aeroilluminato.

Nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili.

Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione deve essere previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo.

Il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo.

Nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 °C.

La continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un **gruppo di continuità** di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti.

La capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria.

Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri.

Nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica.

Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo.

Deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco.

In tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale.

Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria.

Tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza.

In tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.

Per quanto non specificato si rimanda ai requisiti disciplinati dalla normativa statale e regionale.

In sostanza, in materia di case funerarie, si è ora in presenza di una serie di disposizioni in combinato disposto dalla L.R. 33/2009, dal nuovo Regolamento regionale e dal DPR 14 gennaio 1997 (quest'ultimo richiamato espressamente a conclusione dell'Allegato I).

ALLEGATO II

“Allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti”

Allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti I progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti devono essere corredati:

- a) della relazione tecnico-sanitaria di cui all'articolo 56 del d.p.r. 285/1990;
- b) di una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
 1. caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
 2. caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda e livello della zona di assorbimento capillare dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque;
- c) dei seguenti elaborati grafici:
 1. planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante l'individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
 2. tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;

3. planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
4. tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;
5. planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) dello stato di occupazione di ciascuna sepoltura ipogea plurima esistente, delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto;
6. planimetrie in scala 1:100 o 1:200 riportanti le opere oggetto di variante rispetto ai piani cimiteriali approvati corredate di relazione di raffronto della disponibilità di sepolture suddivisa per ciascuna tipologia di manufatti.

I piani cimiteriali devono essere corredate della documentazione di cui alle lettere a) e c) del punto precedente, nonché della normativa tecnica di attuazione.

Nel caso in cui i piani cimiteriali riguardino cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali, ad esempio, crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata un'apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o in fase di progettazione.

ALLEGATO III “Caratteristiche tecniche dei loculi”

1. Caratteristiche tecniche generali dei loculi stagni e dei loculi aerati

I **loculi** per la tumulazione di feretri **devono avere misure** di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura. Questa disposizione supera le indicazioni rese dalla normativa nazionale che prevedeva, per i loculi di nuova realizzazione, di orientarsi “preferibilmente” verso specifiche misure (dunque non rendendole obbligatorie, cosa che la Regione Lombardia ha invece fatto puntualmente a beneficio di omogenea realizzazione).

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,40 x 0,40 x 0,40. 2.

2. Caratteristiche tecniche dei loculi stagni

Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

I loculi devono essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e dei gas di putrefazione.

3. Caratteristiche tecniche dei loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o ristrutturati. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da consentire il trattamento dei liquidi e dei gas di putrefazione.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire sia all'interno del loculo sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Tali sistemi impiegano filtri adsorbenti con particolari caratteristiche fisico-chimiche, filtri biologici o soluzioni miste.

La capacità di depurazione dei filtri deve essere tale da evitare che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

Devono essere inoltre utilizzate quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo stesso, nonché dotato di adeguata resistenza meccanica.

ALLEGATO IV

“Caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali degli impianti di cremazione”

1. Caratteristiche minime della area tecnologica

Ogni impianto di cremazione è suddiviso in un'area tecnologica e in un'area di servizio. Si definisce area tecnologica l'insieme dei locali e degli spazi destinati all'installazione degli impianti tecnici, nonché dei locali o spazi di supporto ai medesimi impianti e dei servizi per gli addetti. In tale area è consentito esclusivamente l'accesso degli operatori.

I locali destinati all'impianto di cremazione e agli impianti tecnici devono essere adeguati alle esigenze operative, sia di esercizio che di manutenzione, e devono possedere i requisiti previsti dalle normative applicabili in relazione alla specifica destinazione d'uso.

In tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi impianti.

I medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione di emergenza ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.

L'area tecnologica comprende le seguenti dotazioni minime:

- un locale in cui si trovano una o più camere per la cremazione, la zona di caricamento e gli impianti di trattamento delle emissioni;
- un locale per il trattamento delle ceneri con apparecchiature a circuito chiuso al fine di contenere le emissioni di polveri nell'ambiente di lavoro;
- un locale deposito refrigerato per la conservazione di feretri e di contenitori di resti mortali o di parti anatomiche riconoscibili in attesa della cremazione, con una capienza minima pari alla capacità massima di feretri trattabili in due giorni dalle linee di cremazione presenti e di dimensioni tali da consentire la movimentazione meccanica dei feretri;
- un locale di conservazione delle urne cinerarie in attesa di consegna con una capienza minima pari ad almeno cinquanta urne cinerarie per ogni linea di cremazione;
- uno spazio per il deposito del materiale d'uso e delle attrezzature;
- un lavamani con rubinetteria a comando non manuale o leva clinica e prodotti per l'igiene delle mani;
- locali di servizio per i lavoratori.

Per camera di cremazione s'intende il manufatto in cui avviene l'incenerimento del feretro.

Nelle adiacenze dell'area tecnologica deve trovarsi il parcheggio ad uso esclusivo dei carri funebri, per consentire l'accesso diretto dei feretri all'impianto crematorio.

I percorsi dei feretri, sin dall'arrivo al crematorio e all'interno della zona tecnologica, devono essere separati dalle zone in cui è ammesso l'accesso dei dolenti, senza alcuna possibilità di promiscuità.

2. Locali accessori e di servizio

Il crematorio deve essere dotato di:

- un locale di attesa per i dolenti, di superficie minima pari a 15 mq, incrementata di 4 mq per ogni ulteriore camera di trattamento oltre la prima;
- uno o più locali ufficio regolarmente aeroilluminanti naturalmente, da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative
- almeno un servizio igienico ad uso dei dolenti.

3. Caratteristiche impiantistiche

L'impianto di cremazione deve essere dotato di un gruppo di continuità, opportunamente dimensionato, che entri in funzione in caso di interruzione imprevista dell'energia elettrica e che assicuri in ogni caso il completamento del processo di cremazione in corso in condizioni di sicurezza per gli operatori e per le apparecchiature costituenti l'impianto.

Ciascuna camera di cremazione deve essere munita di un sistema di interblocco che consenta di avviare la fase di caricamento del feretro e di apertura del portello di carico del feretro solo dopo che è stata raggiunta la temperatura minima di esercizio all'interno della camera di cremazione.

I nuovi impianti devono essere muniti di sistemi finalizzati al contenimento dei consumi energetici mediante il recupero del calore dai fumi.

Qualora il calore recuperato non venga destinato ad usi tecnologici, ma alla climatizzazione degli ambienti mediante impianti di trattamento dell'aria è necessario che il recupero del calore avvenga mediante sistemi ausiliari e non a scambio diretto.

4. Piano di manutenzione

L'impianto di cremazione deve essere sottoposto a regolare manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante al fine di garantirne il regolare funzionamento.

Il gestore deve pertanto dotarsi di un adeguato piano di manutenzione in cui devono essere previste e registrate:

- a) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire e eseguite in funzione delle indicazioni del fabbricante e del numero di cremazioni annue;
- b) l'attività di controllo e di eventuale sostituzione periodica delle apparecchiature o parti di esse usurate, connesse alle tecnologie utilizzate nell'impianto;
- c) le anomalie di funzionamento verificatesi;
- d) le cause di eventuali fermi dell'impianto, le azioni correttive adottate e i ricambi essenziali necessari a evitare fermi non programmati.



La copia del nuovo Regolamento Regionale Lombardia n.4/2022 è scaricabile cliccando sul seguente link alla banca dati della FENIOF:

https://drive.google.com/file/d/1_iWGXPAo3Z_1nnOXXE5zCm9azZK5ntM_/view

Rammentiamo che i nostri associati in regola con il versamento della quota associativa 2022 possono rivolgersi alla Segreteria Nazionale FENIOF per ogni dubbio o quesito in relazione al nuovo regolamento regionale telefonando al n° 0516650285 o inviando una email all'indirizzo info@feniof.it